

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E  
POLITICHE AGRICOLE  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 20.02.2015 DPD27/29

**Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 - Legge regionale n. 15/2003.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006, di seguito denominato anche "Regolamento di esenzione";

**VISTI** gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" 2014-2020 (2014/C 204/01) della Commissione europea, di seguito denominati anche "Orientamenti 2014-2020";

**VISTA** la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), ed in particolare l'articolo 14;

**VISTA** la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e s.m.i.;

**VISTA** la Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di

emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie);

**PREMESSO** che:

- gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 15/2003 sono stati considerati compatibili con il mercato comune dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2004) 4542, del 18/XI/2004 - Aiuto di Stato N. 10/04 confermata successivamente, in maniera definitiva, con nota della Commissione europea n. AGR 12186, del 18 maggio 2005;
- la Commissione Europea, Direzione Generale AGRI, con nota prot. ARES (2014) 377916 del 13 novembre 2014 ha precisato che la durata massima dei regimi di aiuti di Stato, inizialmente di durata illimitata, è di 7 anni a decorrere dalla data del 31 dicembre 2007 (Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 - (2006/c 319/01); tali regimi scadono pertanto al 31 dicembre 2014;
- la Commissione con la medesima nota ha altresì precisato che, se un regime di aiuto deve essere applicato dopo il 31 dicembre 2014, deve essere previamente dichiarato compatibile a seguito di notifica da parte dello Stato membro interessato;

**DATO ATTO** che con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 661/P del 12 luglio 2005 e 158/P del 10 marzo 2008, sono stati approvati, in linea con la richiamata Decisione n. C(2004) 4542, del 18/XI/2004 - Aiuto di Stato N. 10/04, i criteri e le procedure per l'attuazione delle misure di aiuto di cui all'articolo 2, della L.R. 15/2003;

**VISTO** il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) 2011-2014 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 7 febbraio 2011, n. 74, ed, in particolare, il libro delle regole della Regione Abruzzo 2011-2014, approvato con determinazione dirigenziale n. DG21/42, del 30 marzo 2011, della Direzione Politiche della salute - Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare;

**VISTO** Il programma dei controlli in Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare - Anno 2014 - approvato con determinazione dirigenziale n. DG/21/227, del 24 dicembre 2013;

**VISTO**, infine, Le misure sanitarie per la lotta alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nella Regione Abruzzo, approvato con decreto n. 121, del 9 ottobre 2014 del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

**CONSIDERATO** che il regime di aiuti da istituire con il presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 della menzionata legge regionale, è riconducibile alle misure "in esenzione dall'obbligo di notifica" previste dall'articolo 26 (Aiuti destinati ad indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle epizootie od organismi vegetali nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da tali epizootie») e dall'articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti) del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare dai seguenti paragrafi e lettere:

- Articolo 26, paragrafo 9, lettere a) e b);
- Articolo 27, paragrafo 1, lettera c);

**DATO ATTO** che il regime di aiuti di cui alla presente determinazione assicura il rispetto di tutte le condizioni di cui al Capo I - Disposizioni comuni del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare che:

- gli aiuti rientrano tra le categorie esentate, previste dall'articolo 1, del Reg. (UE) 702/2014;
- il regime di aiuti esclude il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;

- gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 14 del Reg. (UE) 702/2014, ad eccezione degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 paragrafo 6 lettera b) dello stesso regolamento;
- il regime non impone ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 702/2014:
  - a. il possesso del requisito della sede legale e/o operativa sul territorio della regione Abruzzo;
  - b. l'obbligo ai beneficiari degli aiuti di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- gli aiuti soddisfano il requisito della trasparenza di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 702/2014, in quanto sono concessi sotto forma di sovvenzioni;
- gli aiuti concedibili soddisfano il requisito di avere un effetto di incentivazione di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) 702/2014, in virtù della deroga stabilita dalle lettere d) ed e), del paragrafo 5, dell'articolo citato, in quanto l'effetto di incentivazione per tali tipologie di aiuti può essere "non richiesto" o "presunto";
- ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014, le cifre sono utilizzate al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e i costi ammissibili sono corredati di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Reg. (UE) 702/2014; l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale IVA;
- gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possano essere cumulati con altri aiuti che riguardano gli stessi costi ammissibili, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n.702/2014;
- gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale, dei dati e delle

informazioni previste dal medesimo articolo 9;

- per assicurare gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12 del Reg. (UE) 702/2014, la presente determinazione è trasmessa al Servizio "Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale", affinché sia comunicata alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti di cui alla presente determinazione;

**DATO ATTO** altresì che il regime di aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014, ed in particolare:

- gli aiuti sono concessi esclusivamente alle PMI, come definite nell'Allegato I del medesimo regolamento, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti sono erogati nell'ambito dei programmi pubblici a livello unionale, nazionale o regionale di prevenzione controllo o eradicazione delle epizootie o nell'ambito di misure di emergenza imposte dall'autorità competente (paragrafo 2);
- gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione europea stabilisce che i costi sono a carico del beneficiario, a meno che non siano interamente compensati da oneri obbligatori di servizio pubblico (paragrafo 3);
- gli aiuti sono concessi unicamente per le epizootie indicate nell'elenco compilato dall'organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (paragrafo 4);
- gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o ad un'associazione di cui l'azienda è socia, e in tale ultimo caso l'importo non potrà superare quello cui è ammissibile l'azienda stessa, (paragrafo 5);
- è rispettato il termine di tre anni, per l'introduzione del regime, precisando che detto termine decorre dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizootia o dall'organismo

nocivo ai vegetali, e che gli aiuti saranno erogati entro quattro anni da tale data (paragrafo 6);

- dall'importo degli aiuti sono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizootie e agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario, (paragrafo 9);
- che gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da epizootie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizootie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui la competente autorità ha formalmente riconosciuto le fattispecie previste dal paragrafo 10;
- gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 11;
- dagli aiuti previsti dal presente provvedimento sono esclusi gli imprenditori agricoli per i quali è accertato che l'epizootia o la presenza dell'organismo nocivo sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza, paragrafo 12;
- gli aiuti sono concessi nel rispetto delle intensità di aiuto fissate nel paragrafo 13;

**DATO ATTO** altresì che il regime di aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) 702/2014, ed in particolare:

- gli aiuti sono concessi fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi;
- gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c) dell'articolo citato sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato;
- gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari;
- gli aiuti sono versati agli operatori o agli organismi economici che:
  - a. operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché
  - b. prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

**STABILITO** che gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere concessi ad imprenditori agricoli che:

- a. non siano in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario o non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria;
- b. siano detentori di animali di interesse zootecnico non in regola con la normativa europea, nazionale e regionale in materia di identificazione e registrazione dei capi;

**STABILITO** altresì che:

- a. gli aiuti di cui al presente provvedimento e previsti dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Reg. 702/2014 saranno concessi esclusivamente alle PMI che operano nel settore zootecnico come definite nell'Allegato I del medesimo regolamento;
- b. che ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) (clausola Deggendorf) e paragrafo 6 lettera b) (impresa in difficoltà) del Reg. 702/2014 si provvederà all'acquisizione, prima della concessione, di specifiche autodichiarazioni da parte delle imprese richiedenti, nel rispetto del DPR n. 445/2000;

**RITENUTO** necessario stabilire che il regime di cui alla presente determinazione scade il 31 dicembre 2017;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato elaborato in raccordo con il Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale limitatamente ai profili riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014;

**RITENUTO**, per quanto in narrativa, di dover istituire, ai sensi della Legge regionale n. 15/2003, ed in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato il regime di aiuti come sopra individuato;

#### **DETERMINA**

per i motivi esposti in narrativa:

1. **di istituire** un regime d'aiuti a favore delle PMI, ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 9, lettere a) e b) e dell'articolo 27 paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
2. **di stabilire** che il regime scade il 31 dicembre 2017;
3. **di stabilire** che il regime ha una previsione di spesa complessiva di €. 1.320.000 ed annuale pari a €. 440.000 e che trova copertura finanziaria nel capitolo 102419 UPB 07.02.009 i cui stanziamenti sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);
4. **di stabilire** che le informazioni e dati relativi agli aiuti concessi in attuazione della presente determinazione saranno inseriti sulla Banca Dati SIAN (<http://www.sian.it/portale-sian/>) a cura del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;
5. **di inviare** la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale per gli adempimenti connessi alla comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid Notifications Interactive) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004;
6. **di stabilire** che il regime di cui alla presente determinazione entri in vigore alla data di pubblicazione della stessa sul BURAT e che la pubblicazione sarà disposta decorsi almeno dieci giorni lavorativi dalla comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid Notifications Interactive);
7. **di stabilire** che gli obblighi di pubblicazione ed informazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito della Giunta regionale, nella sezione dedicata agli Aiuti di Stato dei dati e delle informazioni richiesti dal medesimo articolo 9;
8. **di autorizzare**, infine, il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai

sensi delle norme vigenti in materia di  
trasparenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacat

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**Dott. Antonio Di Paolo**

*Segue Allegato*

Reg. (UE) 702/2014 (Agricoltura)

**Allegato II**  
**Informazioni relative agli aiuti di stato esentati alle condizioni previste dal regolamento n. 702/2014**  
*(art 9, paragrafo 1)*

**Parte I**

Riferimento aiuto	<i>(da compilare a cura della Commissione europea)</i>	
Stato Membro	Italia	
Numero di riferimento dello Stato Membro		
Regione ABRUZZO	Denominazione della Regione (NUTS) <sup>1</sup> ITF1	Status dell'aiuto a finalità regionale <sup>2</sup> C
Autorità erogatrice	Denominazione	Regione Abruzzo – Giunta regionale
	Indirizzo postale	Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila (IT)
	Indirizzo internet	www.regione.abruzzo.it
Titolo della misura d'aiuto	Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che adotta il regolamento della Commissione (CE) n. 1537/2006 – Legge regionale n. 15/2003	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione ufficiale)	Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15	
Link al testo integrale della misura di aiuto	<a href="http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp">http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp</a>	
Tipo di misura	<input checked="" type="checkbox"/> Regime	
	<input type="checkbox"/> Aiuti ad hoc	Denominazione del beneficiario e del gruppo <sup>3</sup> a cui appartiene
Modifica di un regime di aiuto esistente o di un aiuto ad hoc		Riferimento dell'aiuto della Commissione
	<input type="checkbox"/> Proroga	.....
	<input type="checkbox"/> Modifica	.....
Durata <sup>4</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Regime	dal (il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL, dopo i 10 giorni dall'adozione, previsti per la comunicazione SANI 2) al (31/12/2017)
Data di concessione	<input type="checkbox"/> Aiuti ad hoc	(gg/mm/anno)
Settore/i economico/i interessato/i	<input checked="" type="checkbox"/> Specificare a livello di gruppo NACE rev.2 <sup>5</sup>	A.01 - Crop and animal production, hunting and related service activities: (A.01 - Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi)
Tipo di beneficiario	<input checked="" type="checkbox"/> PMI	Imprenditore agricolo
	<input type="checkbox"/> Grande Impresa	
Dotazione di bilancio	<input checked="" type="checkbox"/> Importo totale annuo della dotazione prevista dal regime <sup>6</sup>	Valuta nazionale € 40.000,00 (quattrocentoquarantamila)
	<input type="checkbox"/> Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa <sup>7</sup>	Valuta nazionale ..... (importo intero)
	<input type="checkbox"/> per le garanzie <sup>8</sup>	Valuta nazionale ..... (importo intero)

<sup>1</sup> NUTS – Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

<sup>2</sup> Articolo 107, paragrafo 3 lettera a) del TFUE (status «A»); articolo 107, paragrafo 3 lettera c), del TFUE (status C)

<sup>3</sup> Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

<sup>4</sup> Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

<sup>5</sup> NACE rev. 2 – Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Generalmente, il settore è specificato a livello di gruppo.

<sup>6</sup> Per un regime d'aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

<sup>7</sup> Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto / della riduzione stimata del gettito fiscale.

<sup>8</sup> Per le garanzie: indicare l'importo (massimo) dei prestiti garantiti.

Reg. (UE) 702/2014 (Agricoltura)

Strumento di aiuto	<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione diretta/Contributo-in-canto-interessi		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servizi agevolati/sovvenzionati		
	<input type="checkbox"/> Prestito/anticipo rimborsabile		
	<input type="checkbox"/> Garanzia (se del caso fare riferimento alla decisione della Commissione <sup>9</sup> )		
	<input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale o esenzione fiscale		
	<input type="checkbox"/> Misura per il finanziamento del rischio		
Se cofinanziato da fondi UE	<input type="checkbox"/> Altro (specificare) .....		
	Indicare a quale categoria generale sotto indicata potrebbe corrispondere meglio in termini di effetto/funzione: <input type="checkbox"/> Sovvenzione <input type="checkbox"/> Prestito <input type="checkbox"/> Garanzia <input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale <input type="checkbox"/> Misura per il finanziamento del rischio		
	Denominazione del Fondo UE .....	Importo del finanziamento (per fondo UE) .....	Valuta nazionale (importo intero) € 1.320.000,00
Altre informazioni	le informazioni ed i dati relativi agli aiuti concessi in attuazione della presente determinazione saranno inseriti sulla Banca Dati SIAN ( <a href="http://www.sian.it/portale-sian/">http://www.sian.it/portale-sian/</a> ) a cura del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole		

<sup>9</sup> Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente lordo, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) punto ii) del presente regolamento.

Reg. (UE) 702/2014 (Agricoltura)

## Parte II

Indicare la disposizione del presente regolamento a norma della quale viene data attuazione agli aiuti

Obiettivi principali (1)	Intensità massima di aiuti in %	Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (articolo 15)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (articolo 16)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole (articolo 18)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (articolo 19)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli a regimi di qualità (articolo 20)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo (articolo 21)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti per i servizi di consulenza nel settore agricolo (articolo 22)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola (articolo 23)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (articolo 25)	.....%	.....
<input checked="" type="checkbox"/> Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali (articolo 26)	100% dei costi ammissibili	€ 1.000,00 - Valore di mercato degli animali e perdite di reddito per obblighi di quarantena
<input type="checkbox"/> Aiuti al settore zootecnico [articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b)]		
<input checked="" type="checkbox"/> Aiuti per la rimozione dei capi morti [articolo 27, paragrafo 1, lettere c), (d) o (e)]	100% rimozione capi e 75% distruzione capi	€ 350 - Costi di mercato
<input type="checkbox"/> Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 28)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole (articolo 29)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (articolo 30)	.....%	.....
Tipo di calamità naturale <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> terremoto</li> <li><input type="checkbox"/> valanga</li> <li><input type="checkbox"/> frana</li> <li><input type="checkbox"/> alluvione</li> <li><input type="checkbox"/> tromba d'aria</li> <li><input type="checkbox"/> uragano</li> <li><input type="checkbox"/> eruzione vulcanica</li> <li><input type="checkbox"/> incendio boschivo</li> </ul>		
Data in cui si è verificata la calamità	dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa)	
<input type="checkbox"/> Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo (articolo 31)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale (articolo 31)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (articolo 32)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti ai sistemi agroforestali (articolo 33)	.....%	.....
<input type="checkbox"/> Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici (articolo 34)		

Reg. (UE) 702/2014 (Agricoltura)

Obiettivi principali (1)	Intensità massima di aiuti in %	Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 35)		
<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 (articolo 36)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per i servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta (articolo 37)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 38)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale (articolo 39)		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (articolo 40)		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 41)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche forestali (articolo 42)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (articolo 43)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone (articolo 44)		
<input type="checkbox"/> Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (articolo 45)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali (articolo 46)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali (articolo 47)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (articolo 48)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità (articolo 49)		
(1) Sono possibili più obiettivi: in questo caso indicare tutti gli obiettivi		

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Agr. Rino DI FELICE



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
VACANT  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Dott. Antonio DI PAOLO



**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E  
POLITICHE AGRICOLE  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 17.04.2015 DPD27/90

**Recepimento osservazioni Commissione UE ed integrazioni alla determinazione n. DPD/27/29 del 20 febbraio 2015, recante: "Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 - Legge regionale n. 15/2003.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, recante: "Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 - Legge regionale n. 15/2003"

**VISTA** la nota della Commissione europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale - Direzione I. Legislazione e procedure - 1.2. Condizioni di concorrenza - Ares (2015)1312521 - Aiuti di Stato SA. 41209 (Abruzzo) - agri.ddg4.i.2(2015)1443877 del 25 marzo 2015 - con la quale sono state formulate alcune osservazioni riguardanti:

- il rispetto del paragrafo 3, dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- la procedura di calcolo dell'indennizzo delle perdite dovute alle epizootie, alla luce delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
- la data di entrata in vigore del regime di aiuti;

**RITENUTO**, quindi, di potere recepire, ad integrazione di quanto disposto con la precedente determinazione n. DPD/27/29 del 20 febbraio 2015, le osservazioni formulate dalla Commissione europea con la richiamata nota e di potere assicurare la stessa Commissione che:

- a. gli aiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari;
- b. l'indennizzo delle perdite dovute alle epizootie di cui all'articolo 26, paragrafo 9., lettera a) è calcolato, per le diverse specie, categorie, e tipologie di animali abbattuti, soppressi o morti, sulla base del valore di mercato rilevato nell'ultimo bollettino settimanale dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Si tratta della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvata dalla Commissione europea nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 -lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004-;
- c. l'indennizzo delle perdite di reddito per fermo d'impresa dovute alle epizootie di cui all'articolo 26, paragrafo 9., lettera b), è calcolato sulla base delle unità di bovino adulto (UBA) abbattute, decedute o sottoposte a fermo d'impresa a seguito delle misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle Autorità sanitarie competenti per un periodo massimo d'interruzione dell'attività produttiva pari a otto mesi per i bovini, quattro mesi per gli ovini, caprini ed equini, a partire dalla data dell'ordinanza di abbattimento o di sequestro degli animali emessa dall'Autorità sanitaria competente, ovvero dalla data di decesso degli animali accertato dalla stessa Autorità. L'importo dell'aiuto de quo è stabilito impiegando i dati strutturali e gli indicatori economici definiti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) dell'Unione europea che fa riferimento alla Produzione Standard, così come di seguito meglio specificato:

- la Produzione Standard rappresenta il valore annuo, espresso in euro, della produzione animale che include le vendite, i reimpieghi, l'autoconsumo e i cambiamenti nello stock dei prodotti, al prezzo franco azienda e non include i pagamenti diretti, l'IVA e le tasse sui prodotti;
  - il suddetto indicatore annuo è moltiplicato per il numero di UBA aziendali interessate dall'evento e certificate dall'Autorità sanitaria competente e diviso per 365 (numero giorni anno) al fine di determinare la Produzione Standard giornaliera;
  - accertato il periodo di fermo d'impresa (massimo otto mesi per i bovini e quattro mesi per gli ovini, caprini ed equini) si moltiplica quest'ultimo parametro per la Produzione Standard giornaliera e si determina l'aiuto effettivo erogabile; va da sé che l'aiuto in questione deve intendersi al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto il mancato reddito aziendale;
  - si tratta in sostanza della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvati nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 -lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004- nonché del fascicolo n. 488/03 - lettera SG(2004) D/201184 del 23.03.2004;
- d. il regime di aiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, entrerà in vigore alla data di pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato elaborato in raccordo con il Servizio

Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale limitatamente ai profili riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014;

**RITENUTO**, di dovere inviare la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale per gli adempimenti connessi alla comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid Notifications Interactive) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004;

**RITENUTO**, infine, di autorizzare il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

**CONSIDERATO**, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della citata legge regionale n. 15/2003;

**VISTA** la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la competenza ad adottare il presente atto;

#### **DETERMINA**

per i motivi esposti in narrativa:

1. **di recepire**, ad integrazione di quanto disposto con la precedente determinazione n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, le osservazioni formulate dalla Commissione europea con la richiamata nota e di potere assicurare la stessa Commissione che:
  - a. gli aiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari;
  - b. l'indennizzo delle perdite dovute alle epizootie di cui all'articolo 26, paragrafo 9., lettera a) è calcolato, per le diverse specie, categorie, e tipologie di animali abbattuti, soppressi o morti, sulla base del

- valore di mercato rilevato nell'ultimo bollettino settimanale dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Si tratta della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvata dalla Commissione europea nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 - lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004-;
- c. l'indennizzo delle perdite di reddito per fermo d'impresa dovute alle epizootie di cui all'articolo 26, paragrafo 9., lettera b), è calcolato sulla base delle unità di bovino adulto (UBA) abbattute, decedute o sottoposte a fermo d'impresa a seguito delle misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle Autorità sanitarie competenti per un periodo massimo d'interruzione dell'attività produttiva pari a otto mesi per i bovini, quattro mesi per gli ovini, caprini ed equini, a partire dalla data dell'ordinanza di abbattimento o di sequestro degli animali emessa dall'Autorità sanitaria competente, ovvero dalla data di decesso degli animali accertato dalla stessa Autorità. L'importo dell'aiuto de quo è stabilito impiegando i dati strutturali e gli indicatori economici definiti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) dell'Unione europea che fa riferimento alla Produzione Standard, così come di seguito meglio specificato:
- la Produzione Standard rappresenta il valore annuo, espresso in euro, della produzione animale che include le vendite, i reimpieghi, l'autoconsumo e i cambiamenti nello stock dei prodotti, al prezzo franco azienda e non include i pagamenti diretti, l'IVA e le tasse sui prodotti;
  - il suddetto indicatore annuo è moltiplicato per il numero di UBA aziendali interessate dall'evento e certificate dall'Autorità sanitaria competente e diviso per 365 (numero giorni anno) al fine di determinare la Produzione Standard giornaliera;
  - accertato il periodo di fermo d'impresa (massimo otto mesi per i bovini e quattro mesi per gli ovini, caprini ed equini) si moltiplica quest'ultimo parametro per la Produzione Standard giornaliera e si determina l'aiuto effettivo erogabile; va da sé che l'aiuto in questione deve intendersi al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto il mancato reddito aziendale;
  - si tratta in sostanza della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvati nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 - lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004- nonché del fascicolo n. 488/03 - lettera SG(2004) D/201184 del 23.03.2004;
  - il regime di aiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD/27/29 del 20 febbraio 2015, entrerà in vigore alla data di pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
2. **di inviare** la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale per gli adempimenti connessi alla

- comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid Notifications Interactive) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004;
3. **di stabilire** che il regime di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, entri in vigore alla data di pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul BURAT e che la pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come

- stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
4. **di autorizzare**, infine, il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Luca Valente**

*Segue Allegato*



Da: [AGRI-STATE-AIDS-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu](mailto:AGRI-STATE-AIDS-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu) [mailto:[AGRI-STATE-AIDS-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu](mailto:AGRI-STATE-AIDS-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu)]

Inviato: martedì 28 aprile 2015 17:44

A: Aiuti di Stato Agri; Agricoltura

Oggetto: 2015/040115 - SA.41209(2015/XA) - sub

Email sent on 28/04/2015



COMMISSIONE EUROPEA  
Agricoltura e sviluppo rurale

Bruxelles, Data della e-mail

## Avviso di ricevimento

**SA.41209(2015/XA)** - Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della CE n. 1857/2006 - Legge regionale n. 15/2003

Oggetto : sub

Vostro riferimento:

Gentile Sig.ra /Egr. Sig.,

La Direzione generale per la Concorrenza ha ricevuto la Sua corrispondenza del 17/04/2015 (Riferimento: 2015/040115), relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Per ulteriori domande o questioni, vi preghiamo di contattare il nostro Ufficio Registro all'indirizzo [AGRI-STATE-AIDS-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu](mailto:AGRI-STATE-AIDS-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu)